FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0054/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0028/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Domenico Giordano - Componente

Vincenzo Barbaro - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0028/CFA/2026-2027, proposto dal sig. Vincenzo Loiero per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 5 del 16 settembre 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all'udienza del 23 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Vincenzo Barbaro e uditi l'Avv. Giovanni Gerace per il reclamante, l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale, nonché il sig. Vincenzo Loiero;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 17 agosto 2026 il Procuratore federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria:

- il Sergio Rizzo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Gioiosa Jonica ASD: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Vincenzo Loiero, pur non essendo tesserato per la società dallo stesso rappresentata, facesse accesso nel recinto di giuoco e sedesse in panchina in occasione di due gare valevoli per il campionato Juniores Regionali, ed in particolare: (i) in occasione della gara ASD Sporting Polistena – U.S. Gioiosa Jonica ASD del 9.12.2025 lo stesso è stato inserito nella distinta di gara della società U.S. Gioiosa Jonica ASD con la qualifica di preparatore dei portieri ed ha preso posto in panchina, pur non essendo tesserato per tale società e non essendo munito della necessaria abilitazione; (ii) in occasione della gara Cittanova Calcio – U.S. Gioiosa Jonica ASD del 10.2.2026 è stato inserito nella distinta di gara della società U.S. Gioiosa Jonica ASD quale dirigente accompagnatore ed ha preso posto in panchina pur non essendo tesserato per tale società;

- il Vincenzo Loiero, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Gioiosa Jonica ASD;

a) della violazione degli 4, comma 1, e 35, comma 5, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Cittanova Calcio – U.S. Gioiosa Jonica ASD del 10.2.2026 valevole per il girone F del campionato Juniores Regionali, avvicinato il direttore di gara e, dopo aver proferito all'indirizzo dello stesso l'espressione "*Sumero di merda*", tentato di aggredirlo fisicamente senza inizialmente riuscirci grazie all'intervento di altri tesserati; successivamente lo stesso non ha desistito dal proprio intento ed ha raggiunto il direttore di gara nei pressi degli spogliatoi dove lo ha colpito con un pugno al naso procurandogli un trauma con frattura ossea del setto nasale;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur non essendo tesserato per la società U.S. Gioiosa Jonica ASD, fatto

accesso nel recinto di giuoco e stazionato in panchina in occasione di due gare valevoli per il campionato Juniores Regionali, ed in particolare: (i) in occasione della gara ASD Sporting Polistena – U.S. Gioiosa Jonica ASD del 9.12.2025 lo stesso è stato inserito nella distinta di gara della società S. Gioiosa Jonica ASD con la qualifica di preparatore dei portieri ed ha preso posto in panchina, pur non essendo tesserato per tale società e non essendo munito della necessaria abilitazione;

(ii) in occasione della gara Cittanova Calcio – U.S. Gioiosa Jonica ASD del 10.2.2026 è stato inserito nella distinta di gara della società U.S. Gioiosa Jonica ASD quale dirigente accompagnatore ed ha preso posto in panchina pur non essendo tesserato per tale società;

- la società S. Gioiosa Jonica ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sergio Rizzo e Vincenzo Loiero, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, con la precisazione che per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Loiero descritti alla lettera a) del capo di incolpazione, la società U.S. Gioiosa Jonica ASD è stata già sanzionata dal Giudice sportivo territoriale, con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 128 del 13.2.2026 del Comitato regionale Calabria, con l'ammenda di euro 600,00 e con la retrocessione all'ultimo posto in classifica.

2. Dall'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1122 pfi 25- 26 era infatti emerso che il giorno 10 febbraio 2026, al termine della gara Cittanova Calcio – U.S. Gioiosa Jonica ASD, valevole per il girone F del Campionato Juniores Under 19 Regionali, mentre l'arbitro lasciava il terreno di giuoco insieme alle squadre per dirigersi verso gli spogliatoi, il calciatore tesserato per la U.S. Gioiosa Jonica ASD sig. Gabriele Bovino, che indossava la maglia n. 10, dopo aver protestato nei confronti dell'arbitro che gli aveva comminato la seconda ammonizione, con conseguente espulsione, aveva profferito all'indirizzo dell'arbitro espressioni ingiuriose e minacciose e, dopo essersi divincolato dai calciatori e dai dirigenti che lo trattenevano, aveva colpito il direttore di gara con un violento schiaffo alla guancia ed all'orecchio sinistro.

Subito dopo era intervenuto il sig. Vincenzo Loiero, presente nel recinto di giuoco ed in panchina per tutta la durata della gara quale dirigente accompagnatore della U.S. Gioiosa Jonica ASD pur non essendo tesserato per tale società, che rivolgeva all'indirizzo del direttore di gara l'espressione "*Sumero di merda*"; a seguito del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti, poi, lo stesso aveva tentato di raggiungere fisicamente l'arbitro e, pur essendo stato inizialmente trattenuto dai presenti, non aveva desistito dalla propria condotta, raggiungendo infine l'arbitro in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi e colpendolo con un pugno al naso, così come riportato dal direttore di gara nel proprio referto.

Dopo l'aggressione, il direttore di gara, che era all'epoca minorenne, era stato accompagnato negli spogliatoi dai tesserati per il Cittanova Calcio e, sopraggiunti sul posto la Polizia di Stato ed i sanitari del 118, era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Polistena, dove veniva refertato per "*trauma con frattura ossa proprie del naso*", con prognosi iniziale di giorni ventuno; la successiva visita otorinolaringoiatrica eseguita l'11.2.2026 presso l'ospedale di Locri permetteva, poi, di accertare una marcata deviazione del setto nasale con stenosi della fossa nasale destra, con formulazione di una prognosi di giorni venticinque.

Venivano avviate indagini dall'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica di Palmi), che consentivano di raccogliere plurime dichiarazioni convergenti circa la condotta fisicamente aggressiva posta in essere dal sig. Loiero, al pari delle risultanze emerse nella separata sede di indagine della Procura federale.

In particolare, in sede di audizione federale del 20.5.2026 il Loiero aveva riconosciuto di essere stato inserito nella distinta della gara del 10.2.2026 e di avere assistito all'incontro dalla panchina pur essendo consapevole di non averne titolo in quanto non tesserato, giustificando la propria presenza a causa dell'assenza del dirigente accompagnatore Gallo Nicodemo, e dopo aver chiesto il permesso all'arbitro che lo avrebbe autorizzato previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Gli accertamenti sulle distinte di gara della squadra Juniores della U.S. Gioiosa Jonica ASD evidenziavano, inoltre, che il sig. Loiero aveva già fatto accesso al recinto di giuoco e preso posto in panchina in occasione della gara A.S.D. Sporting Polistena – U.S. Gioiosa Jonica ASD del 9.12.2025, nella quale lo stesso risultava indicato quale preparatore dei portieri pur non essendo tesserato e non essendo in possesso della necessaria abilitazione.

Anche tale circostanza era stata espressamente ammessa dallo stesso sig. Loiero in sede di audizione disciplinare, e giustificata in base all'assunto di essere un appassionato di calcio che aiutava i ragazzi negli allenamenti, e che "*non ero a conoscenza che, per andare in panchina servisse un patentino del Settore Tecnico della FIGC*".

Quanto alla condotta violenta posta in essere nei confronti dell'arbitro, il sig. Loiero ammetteva di avere reagito all'espulsione con un gesto fisico diretto verso le mani dell'arbitro e non escludeva di averlo attinto; lo stesso, in particolare, dichiarava significativamente quanto segue sul punto: "*Alla vista del cartellino rosso ho avuto una reazione istintiva, la mia intenzione non era certamente quella di colpire l'arbitro ma, buttargli dalle mani il cartellino. Non so se nella confusione ho colpito anche l'arbitro*

lievemente. Sono assolutamente certo di non averlo colpito con un violento pugno".

All'esito delle indagini, con atto del 17 agosto 2026, il Procuratore federale interregionale deferiva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria i soggetti in premessa indicati.

Il Tribunale federale rilevava che le dichiarazioni rese dal Loiero, volte evidentemente a minimizzare le gravissime condotte poste in essere, costituivano non soltanto riscontro oggettivo sull'accadimento, i cui esiti erano stati attestati da certificazioni emesse da una struttura pubblica, ma fornivano anche prova piena della consapevolezza della rilevanza disciplinare degli atti e comportamenti posti in essere.

La versione resa dal predetto deferito, infatti, non era certamente idonea a modificare in alcun modo il quadro probatorio acquisito nell'ambito del procedimento e costituito dagli atti assunti in sede di indagine disciplinare e di quelli acquisiti dall'Autorità giudiziaria.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale accoglieva interamente le richieste dell'organo inquirente ed irrogava le seguenti sanzioni:

per il sig. Sergio Rizzo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Gioiosa Jonica ASD, mesi sei (6) di inibizione fino al 16 marzo 2027; per il sig. Vincenzo Loiero, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Gioiosa Jonica ASD, anni cinque (5) di inibizione, fino al 16 settembre 2031; per la società U.S. Gioiosa Jonica ASD ammenda di euro 1.000,00.

3. Avverso la citata decisione proponeva reclamo il Loiero, deducendo l'erronea, omessa e insufficiente valutazione del materiale probatorio, il mancato esame della fonoregistrazione della deposizione del Di Bellonia e l'evidente travisamento dei fatti, avendo il Tribunale fondato la propria decisione di condanna sulla base delle risultanze del referto arbitrale e delle sommarie informazioni dei calciatori presenti che contraddicevano l'arbitro.

In particolare, i giudici di primo grado avrebbero del tutto omesso di valutare l'audio della fonoregistrazione del 9.3.2026 allegata dalla difesa, ove lo stesso direttore di gara aveva smentito radicalmente il proprio referto ufficiale ammettendo che i fatti non erano avvenuti all'interno degli spogliatoi, ma all'esterno della struttura (cfr. audio min. 22 circa); che inizialmente l'arbitro aveva affermato di (per ben due volte) di essere stato colpito dal calciatore n. 10 (Bovino Gabriele) e non dal Loiero (cfr. audio min. 7,50 circa); che aveva più volte parlato non di un pugno ma di uno schiaffo, per poi correggersi. Aggiungeva il difensore che in realtà quello del Loiero era stato un movimento istintivo e del tutto involontario mirato esclusivamente ad allontanare il cartellino rosso che il direttore di gara aveva sventolato in un clima di estrema concitazione a partita conclusa; che non vi era stata alcuna intenzione di arrecare danno fisico dal momento che la mano aperta del Loiero aveva accidentalmente sfiorato il volto del direttore di gara in via del tutto fortuita, mentre non corrispondeva al vero che il deferito era stato trattenuto e si era divincolato per inseguire l'arbitro negli spogliatoi. In ogni caso, in via del tutto subordinata, eccepiva l'assoluta sproporzione della sanzione irrogata di 5 anni di inibizione, non avendo il Tribunale applicato alcuna riduzione della sanzione massima, pur trovandosi di fronte a un soggetto totalmente incensurato, padre di famiglia, sindaco per quattro legislature e consigliere provinciale, che aveva agito in buona fede e per puro spirito di passione sportiva per sopperire all'assenza del dirigente ufficiale Gallo Nicodemo.

Ciò premesso, la difesa chiedeva la riforma integrale della decisione del Tribunale federale territoriale della Calabria ed il proscioglimento del Sig. Vincenzo Loiero da ogni addebito disciplinare per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce illecito sanzionabile; in subordine chiedeva la riqualificazione della condotta, escludendo l'ipotesi di violenza intenzionale lesiva, contenendo la sanzione inibitoria nel minimo edittale assoluto previsto dal Codice di giustizia sportiva.

Con memoria depositata il 18 ottobre 2026 il reclamante produceva le dichiarazioni scritte dei sigg.ri Orlando Barbiero, Cristian Ierinò e Giuseppe Jiritano, autenticate mediante allegazione e sottoscrizione dei rispettivi documenti di identità, chiedendo, ove il Collegio non ritenesse sufficienti le dichiarazioni autenticate, di procedere in una prossima udienza all'escussione testimoniale dei dichiaranti.

All'udienza del 23 ottobre 2026, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Le superiori argomentazioni difensive non meritano di essere accolte.

Gli elementi di prova a carico del Loiero, in ordine alla piena sussistenza degli elementi di accusa indicati nei capi di incolpazione, risultano del tutto sovrabbondanti, e non possono che comportare la integrale conferma della decisione di primo grado.

Occorre premettere, quanto al regime delle prove, che l'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva dispone che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", precisando altresì che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale.

La prova fornita dal referto arbitrale è dunque piena, ossia autosufficiente e munita di fede privilegiata, e risulta contestabile soltanto in presenza di chiari elementi oggettivi di segno contrario (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024); il referto di gara costituisce, cioè, fonte primaria e privilegiata di prova, con efficacia analoga a quella riservata dall'art. 2700 cod. civ. agli atti pubblici (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 23/2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 72/2025).

Gli organi di giustizia sportiva possono, inoltre, liberamente valutare le prove raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ivi compresi gli atti istruttori formati in sede penale, quali elementi probatori ai fini del raggiungimento del convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità rilevante ai fini sportivi, indipendentemente dal rilievo penale dei fatti e dallo stato del procedimento penale (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 14/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 37/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2019; CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 49/2024-2025).

Anzitutto, è palesemente infondato il rilievo difensivo concernente sia il mancato esame della fonoregistrazione delle sommarie informazioni rese dalla parte offesa minorenne Di Bellonia Luigi, effettuata il 9 marzo 2026 presso il Commissariato P.S. di Siderno, sia il conseguente ipotizzato travisamento dei fatti.

In rito, non è infatti ravvisabile l'omissione denunciata: la decisione impugnata ha dato espressamente atto del deposito del file audio ad opera della difesa e ha ritenuto, con valutazione sintetica ma non per questo mancante, che le argomentazioni difensive - ivi compresa, dunque, quella fondata sulla fonoregistrazione - non fossero sufficienti a confutare quanto accertato in sede di indagini.

Giova in proposito ricordare che il vizio di motivazione idoneo a riverberarsi sulla validità della decisione di primo grado è soltanto quello che si colloca al di sotto del minimo costituzionale di cui all'art. 111, comma 6, Cost., risolvendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, oggettivamente incomprensibile, irriducibilmente contraddittoria o meramente assertiva (CFA, Sez. I, n. 70/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 4/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 19/2017); evenienze, queste, non ricorrenti nella specie.

In ogni caso, anche ove il vizio sussistesse, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva questa Corte decide nel merito e non annulla con rinvio, come affermato dalle decisioni richiamate (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 70/2023-2024), sicché il motivo risulterebbe comunque superato.

Nel merito, poi, vale la pena di riportare i tratti salienti della dichiarazione del direttore di gara, come chiaramente risulta dalla registrazione in esame, avendo lo stesso testualmente affermato*: "a fine partita mentre ci stavamo dirigendo agli spogliatoi si è avvicinato il sig. Bovino (calciatore n. 10 della distinta del Gioiosa Jonica); inizialmente protestava per la gara appena conclusa (2° giallo ed espulsione) e tentava di aggredirmi ma veniva fermato da calciatori e dirigenti di entrambe le società, ma in seguito si liberava e mi sferrava un violento pugno/schiaffo nella zona sin. del viso. Poi si avvicinava il dirigente accompagnatore della squadra ospite (Loiero Vincenzo) che si era qualificato in tale veste nella distinta; tale Loiero mi diceva la frase "sumero di merda cosa stai facendo?" A questo punto estraevo al Loiero il cartellino rosso e lui come reazione* (minuto 10,30 registrazione*) mi sferrava un violento pugno che mi colpiva sul naso e provocava frattura e deviazione setto nasale. Inizialmente sulla distinta vi era il nome di Nicodemo Gallo come accompagnatore, che non era presente, ed il Loiero si era "camuffato" per il Gallo e solo dopo aver visto la foto della tessera federale del Gallo capivo che si trattava del Loiero. La prima aggressione (quella del Bovino) è avvenuta all'uscita del terreno di gioco, mentre quella ad opera del dirigente accompagnatore Loiero avveniva all'esterno in corrispondenza dell'entrata degli spogliatoi."*

Ne deriva, all'evidenza, che non può ravvisarsi alcuna contraddizione tra la superiore ricostruzione dei fatti e le risultanze del referto arbitrale, e del comunicato ufficiale relativo alle gare del 10.2.2026, ove è riportato che il direttore di gara era stato colpito con un pugno "mentre faceva rientro negli spogliatoi", in perfetta aderenza al narrato della parte offesa che, come sopra visto, ha precisato che l'aggressione è avvenuta "in corrispondenza dell'entrata degli spogliatoi".

Peraltro, il luogo esatto del contatto - dentro o fuori la struttura - non incide né sull'identificazione dell'autore, né sulla dinamica

della condotta, né sulla sua qualificazione giuridica, trattandosi comunque di fatti commessi in occasione della gara.

Quanto alla dedotta iniziale attribuzione del colpo al calciatore n. 10, essa si spiega agevolmente alla luce della duplicità delle aggressioni subite dal direttore di gara in rapida successione: il calciatore sig. Gabriele Bovino lo ha effettivamente colpito - con uno schiaffo violento alla guancia e all'orecchio sinistro - ed è stato per questo autonomamente sanzionato dal Giudice sportivo territoriale con la squalifica fino al 30 giugno 2028.

Le dichiarazioni rese dall'arbitro, minore di età, a distanza di un mese dai fatti, dinanzi all'Autorità di P.S., ben lungi dallo smentire la ricostruzione del referto, riflettono la coesistenza di due distinte condotte aggressive, che lo stesso direttore di gara, nella medesima sede - come riconosce lo stesso reclamo - e poi, in modo inequivocabile, in sede di audizione federale, ha ricondotto ai rispettivi autori: lo schiaffo al calciatore Bovino, il pugno al naso al sig. Loiero.

Nessun travisamento dei fatti può quindi essere al riguardo ravvisato rispetto alle univoche dichiarazioni del Di Bellonia, per il quale, come prima visto, è stata formulata dai sanitari, in esito alla visita dell'11.2.2026 presso l'ospedale di Locri, una prognosi di gg. 25 per trauma con frattura delle ossa proprie del naso, con marcata deviazione del setto nasale e stenosi della fossa nasale destra.

5. Va poi precisato che la superiore ricostruzione, trattandosi di episodio commesso in presenza di una moltitudine di persone, ha trovato conferma, pur con alcune divergenze di dettaglio, nelle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dai numerosi calciatori e dirigenti presenti, nell'ambito del procedimento penale promosso a carico dell'odierno reclamante dalla Procura della Repubblica di Palmi per il reato di cui all'art. 583-quater, comma 4, c.p.

La divergenza tra "pugno" e "schiaffo", ravvisabile nelle sommarie informazioni assunte, come correttamente osservato dal Procuratore federale in sede di deferimento, resta circoscritta "*alla conformazione del colpo percepita dai diversi osservatori in una situazione concitata e da diversi punti di vista, ma non investe in alcun modo l'identità dell'autore né la materialità della condotta violenta*" e ciò risulta, soprattutto, dalle certificazioni mediche in atti, che attestano la frattura delle ossa del naso e confermano pienamente la natura e l'entità della lesione, in coerenza con le puntuali dichiarazioni della parte offesa.

Il calciatore minorenne tesserato per la US Gioiosa Jonica sig. M.S., in particolare, ha dichiarato sul punto testualmente quanto segue: "Si, ricordo che mentre l'arbitro veniva allontanato da qualcuno il Loiero Vincenzo si avvicinava all'arbitro e con una mano lo afferrava per il mento mentre con l'altra gli sferrava uno schiaffo in faccia. Dopo tale aggressione i presenti separavano il Loiero dall'arbitro, che veniva accompagnato negli spogliatoi".

Anche il calciatore minorenne tesserato per la Cittanova Calcio sig. A.P.M. ha riferito di avere visto un uomo adulto, da lui ritenuto un collaboratore del Gioiosa, scagliarsi contro l'arbitro e colpirlo con uno schiaffo al viso.

Particolarmente rilevante, poi, è quanto riferito l'11.3.2026 dal sig. Valentino Panetta, dirigente tesserato per la US Gioiosa Jonica, nell'ambito del procedimento penale; tale dirigente, infatti, ha precisato di aver visto l'arbitro reggersi il volto con una mano, di aver udito contestualmente alcuni dirigenti del Cittanova rivolgersi al Loiero dicendogli "in questa maniera no" e che il direttore di gara presentava del rossore sul lato sinistro del naso. Sofio Antonio, calciatore del Cittanova, ha riferito di aver visto l'arbitro aggredito da un uomo non appartenente alla propria squadra, dichiarazione compatibile con la ricostruzione, pur senza identificare l'autore dell'aggressione.

Nessun dubbio, pertanto, sull'attribuibilità al deferito dell'episodio in questione.

Il colpo al volto non è riconducibile a un gesto meramente istintivo diretto al cartellino, come sostenuto dalla difesa, avendo il Loiero, secondo il referto e l'audizione dell'arbitro, raggiunto quest'ultimo dopo essere stato trattenuto dai presenti e avendolo, secondo il calciatore M.S., afferrato per il mento prima di colpirlo con una mano al viso, così ponendo in essere un atto intenzionale, connotato da volontaria aggressività, rientrante nella nozione di condotta violenta di cui all'art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Quanto al nesso causale con la frattura, il pugno al naso è attribuito al Loiero, e non al Bovino, dall'arbitro nel referto e nell'audizione federale, mentre lo schiaffo del Bovino ha colpito la guancia e l'orecchio sinistro, secondo il referto e secondo il C.U. n. 128.

La frattura delle ossa nasali è stata diagnosticata dal pronto soccorso di Polistena il giorno stesso dei fatti e la deviazione del setto dal pronto soccorso di Locri il giorno successivo, sicché la lesione, attestata da struttura sanitaria pubblica, è causalmente ricondotta al colpo al naso, mentre non vi è alcun elemento concreto che consenta di ricondurla allo schiaffo al volto dato dal Bovino.

6. In sede di audizione da parte della Procura federale del 20.5.2026, il sig. Vincenzo Loiero ha riconosciuto di essere stato inserito nella distinta della gara del 10.2.2026 e di avere assistito all'incontro dalla panchina pur essendo consapevole di non averne titolo in quanto non tesserato, posto che il dirigente accompagnatore risultante dalla distinta era il sig. Gallo Nicodemo, nell'occasione assente per imprecisati motivi.

Gli accertamenti sulle distinte di gara della squadra Juniores della U.S. Gioiosa Jonica ASD hanno evidenziato, inoltre, che il sig. Loiero aveva già fatto accesso al recinto di giuoco e preso posto in panchina in occasione della gara A.S.D. Sporting Polistena – U.S. Gioiosa Jonica ASD del 9.12.2025, nella quale lo stesso risulta indicato quale preparatore dei portieri pur non essendo tesserato e non essendo in possesso della necessaria abilitazione.

Del resto, tali circostanze sono state pacificamente ammesse dall'odierno reclamante e giustificate con il suo *desiderio di aiutare i ragazzi essendo un appassionato di calcio.*

In relazione alla condotta posta in essere in danno del direttore di gara, il Loiero ha testualmente dichiarato, come prima visto, di aver avuto una reazione istintiva alla vista del cartellino rosso, ma che non era sua intenzione di colpire l'arbitro ma di togliergli dalle mani il predetto cartellino che gli era stato mostrato; in ogni caso, di non sapere se nella confusione avesse colpito l'arbitro, sia pure lievemente, ma di essere "assolutamente certo di non averlo colpito con un violento pugno"; ha inoltre negato di aver pronunciato l'espressione ingiuriosa contestata, dichiarandosi "profondamente dispiaciuto per quanto successo".

Orbene, non v'è chi non veda che trattasi di dichiarazioni tese a minimizzare l'accaduto ma che, in realtà, costituiscono parziale ma significativo riscontro della grave condotta posta in essere dal reclamante, poiché collocano quest'ultimo nel contesto dell'aggressione, ne confermano la causale e ammettono, quanto meno, una reazione fisica diretta verso l'arbitro con possibile contatto; la versione, inconciliabile con la gravità delle lesioni documentate e con le concordi dichiarazioni dei presenti, è inattendibile nella parte in cui nega la violenza.

In definitiva, l'addebito di cui al deferimento deve ritenersi comprovato al di là di ogni ragionevole dubbio, e che pertanto ultroneo appare il ricorso ai noti orientamenti giurisprudenziali citati nella decisione di primo grado e valevoli in tema di giustizia sportiva, secondo cui lo standard probatorio nel processo sportivo "non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, ma il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità anche se inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio".

Nel caso di specie, viceversa, non possono sussistere dubbi sulla rilevanza disciplinare di tutti i comportamenti addebitati al deferito, sia sotto l'aspetto della violenza perpetrata in danno del direttore di gara, sia con riferimento all'indebita usurpazione del ruolo di dirigente accompagnatore in assenza di qualsiasi titolo.

7. Ed ancora, va aggiunto che anche il presidente della società Gioiosa Jonica, in sede di audizione davanti alla Procura federale, ha ammesso sia l'indebita presenza in panchina del Loiero, causata da carenze organizzative della società, sia l'esistenza dello *"spiacevole episodio a fine gara*", essendo stato in proposito informato dal dirigente Panetta.

Ha precisato di essere stato anche informato della natura delle lesioni riportate dall'arbitro e, trovandosi fuori sede, di aver mandato due collaboratori presso l'ospedale di Polistena per avere informazioni sullo stato di salute del direttore di gara.

A comprova della presa di distanza della sua società dall'accaduto ha riferito di aver più volte " *portato le nostre scuse alla famiglia dell'arbitro Di Bellonia Luigi e all'intero movimento arbitrale regionale*".

Per di più la società Gioiosa Jonica ha emesso due comunicati stampa sul caso, uno il 12.2.2026 e l'altro due giorni dopo, con i quali ha preso radicalmente le distanze dall'operato del sig. Loiero, definendo l'aggressione un gesto inqualificabile e radicalmente contrario ai valori di rispetto, lealtà e sportività che caratterizzano le società sportive.

Oltre le scuse per l'accaduto è stato anche evidenziato che " *il reo del vile gesto non era è un tesserato della nostra società né tantomeno un collaboratore esterno, ma soltanto il genitore di due giovani calciatori… che non aveva titolo per sostare all'interno del campo sportivo di Cittanova e addirittura sedere in panchina come dirigente".*

Con il secondo comunicato, emesso dopo le decisioni del giudice sportivo, con le quali è stata inflitta un'ammenda alla società e soprattutto la retrocessione all'ultimo posto in classifica, sono state ribadite le scuse all'arbitro, è stata confermata la presa di distanza dall'operato del sig. Loiero ed è stato precisato che, riconoscendo la responsabilità obiettiva di averlo fatto sostare in panchina, la società avrebbe accettato le pesanti sanzioni senza muovere contestazione alcuna.

8. Il quadro probatorio non può ritenersi mutato alla luce delle dichiarazioni scritte dei sigg.ri Orlando Barbiero, Cristian Ierinò e

Giuseppe Jiritano, prodotte dal reclamante con la memoria del 18 ottobre 2026, e alla connessa richiesta di escussione testimoniale dei dichiaranti.

In rito, anzitutto, la produzione suscita più di una perplessità: il giudizio di reclamo dinanzi a questa Corte si qualifica tendenzialmente come *revisio prioris instantiae* e non come *novum judicium* (CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 124/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2025-2026); l'art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva consente la produzione di nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso, laddove, nella specie, si tratta di dichiarazioni formate dopo la proposizione del reclamo - recando esse le date del 16, 17 e 18 ottobre 2026 - e prodotte soltanto con la memoria difensiva; la produzione di dichiarazioni scritte, inoltre, non è compatibile con l'art. 60 del Codice di giustizia sportiva e non può aggirare la disciplina della testimonianza (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 46/2022).

Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter prescindere dai profili di rito, tenuto anche conto del potere, riconosciuto al giudice dell'impugnazione nel processo sportivo, di rinnovare l'assunzione delle prove o di assumere, anche d'ufficio, nuove prove (art. 37, comma 6, del Codice della giustizia sportiva del CONI; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 26/2026): le dichiarazioni in questione, infatti, anche ove esaminate nel merito, si rivelano comunque inidonee a sovvertire il quadro probatorio sopra delineato.

Esse, anzitutto, confermano significativi segmenti della ricostruzione accusatoria: che il sig. Loiero, dopo l'espulsione del calciatore Bovino, si era rivolto al direttore di gara; che l'arbitro aveva estratto un cartellino rosso anche nei suoi confronti; che il reclamante aveva avuto una reazione fisica istantanea e istintiva, diretta - secondo i dichiaranti - contro il cartellino, colpendo "con uno schiaffo" a mano aperta.

Esse divergono dalla ricostruzione accusatoria unicamente là dove negano che il reclamante sia stato trattenuto, che si sia divincolato e che abbia sferrato un pugno all'arbitro: ma, sul punto, la dichiarazione del sig. Barbiero si rivela, per sua stessa ammissione, *de relato* nella parte qualificante ("non ha sferrato alcun pugno, come ho sentito dire successivamente"); quella del sig. Ierinò muove dal dichiarato apprendimento della notizia "dai giornali"; e, sotto il profilo dell'attendibilità, provengono tutte da soggetti legati alla società U.S. Gioiosa Jonica (due calciatori della squadra e il genitore di un calciatore), rese a distanza di oltre otto mesi dai fatti ed in vista dell'udienza di discussione del reclamo.

A fronte di esse stanno il referto arbitrale assistito da fede privilegiata, le dichiarazioni rese a ridosso dei fatti - nell'ambito del procedimento penale - da due calciatori minorenni, uno dei quali tesserato per la stessa società del reclamante, le dichiarazioni del dirigente sig. Panetta, parimenti tesserato per la società del reclamante, gli eloquenti comunicati emessi dalla società Gioiosa Jonica, la documentazione sanitaria attestante la frattura delle ossa nasali e le stesse ammissioni dell'incolpato: un compendio probatorio, cioè, formatosi in epoca non sospetta e proveniente in parte significativa da fonti prive di qualsivoglia interesse a danneggiare il reclamante.

Ne consegue che anche la richiesta di escussione testimoniale dei dichiaranti deve essere respinta, essendo lo standard probatorio richiesto per l'affermazione della responsabilità disciplinare ampiamente soddisfatto e non emergendo dalle dichiarazioni prodotte illogicità, significative contraddizioni o elementi concreti a supporto delle tesi esposte nel reclamo tali da rendere necessaria l'attività istruttoria sollecitata (CFA, Sez. I, n. 42/2025-2026; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).

9. Non pare occorra aggiungere altro in ordine alla sussistenza degli addebiti contestati. Ma quel che occorre osservare, a questo punto, è che non è fondata la richiesta del reclamante di ottenere una riduzione della pena inflitta di 5 anni di inibizione perché sproporzionata anche in considerazione della sua asserita buona fede.

In materia di commisurazione delle sanzioni è noto che, ai sensi dell'art. 12 del C.G.S., gli organi di giustizia sportiva godono di un potere discrezionale che deve esercitarsi tenendo conto, anzitutto, della natura e della gravità dei fatti e delle circostanze aggravanti ed attenuanti, in coerenza con il principio di proporzionalità, che impone di parametrare la sanzione al disvalore concreto della condotta (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

La condotta del Loiero appare invero di estrema gravità, e non si comprendono i motivi per i quali, a fronte di elementi di prova eclatanti e del ravvedimento operato dalla società di calcio nel cui interesse ha indebitamente agito, egli si sia invece determinato a minimizzare l'accaduto, parlando di gesto istintivo e involontario e comunque di aver accidentalmente sfiorato il volto del direttore di gara in via del tutto fortuita.

Va rammentato poi che, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.

Quanto alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nessuna di esse è ravvisabile nella specie: in particolare, non ricorre la reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui (lett. a), giacché l'adozione di un provvedimento di espulsione costituisce legittimo esercizio del potere disciplinare arbitrale e non può mai integrare un fatto ingiusto; né è ravvisabile il concorso del fatto doloso o colposo della persona offesa nella determinazione dell'evento (lett. b), non potendo l'esercizio corretto del potere disciplinare arbitrale - ancorché percepito come sgradito dal destinatario - integrare un apporto causale giuridicamente apprezzabile ai fini dell'attenuante; né il reclamante ha riparato il danno o si è adoperato per attenuare le conseguenze dell'infrazione (lett. c), o ammesso la propria responsabilità (lett. e), avendo anzi negato, contro l'evidenza, il carattere violento della condotta e l'espressione ingiuriosa.

Quanto alle circostanze atipiche di cui all'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per consolidata giurisprudenza esse devono consistere in elementi certi e obiettivi, e la parte che ne invochi l'applicazione è onerata di una puntuale illustrazione, non essendo sufficiente una mera richiesta di parte né potendo le attenuanti atipiche risolversi in attenuanti generiche.

Gli elementi addotti dal reclamante - l'incensuratezza, la condizione familiare e personale, l'asserita buona fede e la passione sportiva - non possiedono tale attitudine: l'assenza di precedenti disciplinari costituisce la condizione ordinaria di qualsivoglia soggetto dell'ordinamento federale e non vale, da sola, a elidere o ridurre il disvalore di una condotta violenta consumata ai danni di un arbitro minorenne (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 45/2026, secondo cui l'assenza di precedenti disciplinari può essere apprezzata soltanto ai fini della determinazione dell'entità della sanzione e non vale a diversamente qualificare la gravità del fatto lesivo); la condizione di padre di famiglia e di amministratore pubblico, lungi dall'attenuare la gravità del fatto, rende semmai più stridente il contrasto tra il ruolo rivestito e l'esempio offerto ai giovani calciatori presenti, tra i quali i figli dello stesso reclamante; e la passione sportiva non può mai legittimare, né rendere meno riprovevole, l'aggressione fisica al direttore di gara.

Quanto, infine, all'invocata ignoranza scusabile dei regolamenti federali in relazione all'accesso in panchina, l'argomento è privo di pregio sotto un duplice profilo: in fatto, perché lo stesso reclamante, in sede di audizione, ha ammesso senza esitazioni di non essere stato autorizzato e di essere consapevole di non essere né dirigente né tesserato, per cui la pretesa buona fede è smentita dalle sue stesse dichiarazioni, a prescindere dalla condotta di chi quell'accesso ha consentito o non impedito; in diritto, perché chiunque svolga attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno o nell'interesse di una società, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, è tenuto all'osservanza delle norme federali, ivi comprese quelle - quale l'art. 66 delle N.O.I.F. - che individuano tassativamente le persone ammesse nel recinto di giuoco, senza che la natura non professionistica dell'attività possa fondare alcuna esimente.

La totale assenza di elementi che inducono a qualche forma di ravvedimento porta a ritenere che l'unica sanzione applicabile sia quella inflitta dal Tribunale federale (pari a 5 anni di inibizione), in aderenza ai principi secondo cui, nel modulare la sanzione, si deve tener conto della natura e della gravità dei fatti, dell'intensità dell'elemento psicologico, delle circostanze concorrenti e del contegno complessivo dell'agente, nonché della reale portata del disvalore sociale e personale della condotta, rispetto alla quale la sanzione stessa deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023).

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata.

La reiezione del reclamo non consente la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone che le sanzioni inflitte siano considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del Codice di giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Vincenzo Barbaro — Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce